



Vigo di Fassa, 22.11.2017

COMUNE DI VIGO DI FASSA
Prot. 0005211 del 22/11/2017
Class. 9.2 /P.



ORDINANZA nr. ⁴¹ /2017

IL SINDACO

Ravvisata la necessità, nel periodo invernale in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, di prevenire che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e normale circolazione dei mezzi;

- Visto l'art. 7 - commi 1 lett. a) e 13 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo dd. 30 Aprile 1992, nr. 285, e successive modifiche, nonché Regolamento d'Esecuzione D.P.R. dd.16 dicembre 1992, nr. 495, che da facoltà ai Comuni di adottare con Ordinanza del Sindaco, i provvedimenti di cui all'art. 6 -comma 4 lett.b) dello stesso D.L.vo;
- Visto l'art. 6 - commi 4 lett b) e 5 del sopraccitato decreto legislativo, secondo il quale l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su ciascuna strada o tratto di essa, per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade;
- Vista l'ordinanza emessa dal Dirigente del Servizio Gestione Strade della "Provincia Autonoma di Trento" ;
- Sentito il parere del locale Ufficio Comando Polizia Locale;
- Sentito il parere dell'Ente proprietario della Strada;
- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento per motivi di sicurezza e incolumità pubblica e nell'interesse generale;

ORDINA

A tutti i veicoli a motore, su tutto il territorio comunale, esclusi i ciclomotori a due e tre ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018, transitano sulle strade di competenza del Comune di Vigo di Fassa, l'utilizzo di pneumatici invernali ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio che andranno obbligatoriamente montati in caso di necessità.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due e tre ruote possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.



PEFC

PEFC/18-21-02/188

Gestiamo le nostre foreste
in modo sostenibile



Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa – lavoro o casa – scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, l'installazione è raccomandata su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

I mezzi antidrucciolevoli (catene) impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, sia per i veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente) N1 (destinati al trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 t) O1 (rimorchi aventi massa non superiore a 0,75 t) O2 (rimorchi aventi massa superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t) devono essere conformi alla norma UNI 11313 attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante. Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla norma austriaca Önorm V5119 per i veicoli delle categorie di cui sopra.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere installate sulle ruote degli assi motori.

Gli addetti al servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, nr. 285, sono incaricati di far rigorosamente rispettare la presente;

1. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.L.vo 30 Aprile 1992 nr. 285 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 nr. 495;
2. Il Comune di Vigo di Fassa è incaricato di provvedere al collocamento ed alla manutenzione della segnaletica verticale/orizzontale, con l'osservanza delle norme allo scopo previste dal D.L.vo 30 aprile 1992, nr. 285, modificato dal D.L.vo 30 Dicembre 1999 nr. 507, nonché dal regolamento d'Esecuzione D.P.R. dd 16 Dicembre 1992, nr. 495
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 60 gg. dalla notificazione all'Albo Pretorio oppure, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione.



IL SINDACO
Leopoldo dott. Rizzi

Per conoscenza:
Comando Polizia Locale Val di Fassa
Albo Pretorio
Ufficio Tecnico
Carabinieri



PEFC

PEFC/18-21-02/188

Gestiamo le nostre foreste
in modo sostenibile